

# **Comune di Misano Adriatico**

Provincia di Rimini



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**per l'affidamento all'esterno degli incarichi professionali**  
**attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria**  
**ai sensi degli artt. 90, 91 e 92, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163**

**Approvato con delibera C.C. n. 65 del 24/05/2007**

## Indice

– Art. 1	Oggetto del regolamento.....	pg. 3
– Art. 2	Presupposti per l’affidamento degli incarichi relativi all’espletamento dei servizi tecnici oggetto del presente regolamento .....	pg. 4
– Art. 3	Requisiti di partecipazione alle procedure contrattuali e cause di esclusione .....	pg. 6
– Art. 4	Affidamento dei servizi tecnici di importo pari o superiore ad €. 100.000,00.....	pg. 7
– Art. 5	Affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore ad €. 100.000,00.....	pg. 8
– Art. 6	Abrogazione dei minimi tariffari e determinazione dei corrispettivi.....	pg. 10
– Art. 7	Convenzione/Lettera di incarico.....	pg. 11
– Art. 8	Concorso di idee e concorso di progettazione.....	pg. 11
– Art. 9	Riserva di non procedere con l’affidamento degli incarichi.....	pg. 12
– Art. 10	Disposizioni finali.....	pg. 12

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

Con il presente regolamento si disciplinano le procedure per l'affidamento all'esterno dell'Ente degli incarichi professionali attinenti ai "servizi di architettura e di ingegneria" di qualsiasi importo (prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori pubblici, nonché alla direzione dei lavori stessi e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici), propedeutici alla progettazione ed all'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Comune di Misano Adriatico ai sensi di quanto disposto dagli artt. 90, 91, 92 e 93 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e, per quanto applicabile, dal Titolo IV del Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/1999, n. 554.

A tale riguardo l'attività dell'Ente è volta a garantire uniformità alle procedure adottate per l'affidamento dei suddetti incarichi professionali, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., nel D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e ss.mm.ii., nel D.M. 12/03/2004, n. 123 e, ove applicabile, nella Legge 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii. per la normativa transitoria prevista dall'art. 253 dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., nonché le norme regionali aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi tecnici in parola.

I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria esternizzabili, a solo titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:

- a) attività di supporto tecnico nella fasi di progettazione e di esecuzione delle opere pubbliche al Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale del Comune di Misano Adriatico e/o al Responsabile unico del procedimento dei lavori pubblici inclusi negli strumenti di programmazione triennale ed annuale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n.163/06;
- b) attività di supporto al Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale del Comune di Misano Adriatico nella redazione e nell'approvazione del programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. n.163/06;
- c) redazione o collaborazione nella redazione degli studi di fattibilità e dei documenti preliminari all'avvio della progettazione delle opere pubbliche di cui agli artt. 11 e 15 del D.P.R. n. 554/99 e di cui all'art. 4 della legge 17/05/1999, n. 144;
- d) redazione dei calcoli statici e strutturali relativi agli interventi di lavori pubblici;
- e) attività per la gestione della sicurezza dei cantieri nella fase di progettazione e/o nella fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii.;
- f) attività di assistente al direttore dei lavori, quale componente dell'Ufficio della direzione dei lavori istituito dalla stazione appaltante per la realizzazione dell'opera (direttori operativi ed ispettori di cantiere ai sensi degli artt. 125, 126 e 127 del D.P.R. n. 554/99);
- g) attività di assistenza di cantiere;
- h) attività di redazione della contabilità dei lavori di opere pubbliche;
- i) incarichi di collaudo delle opere pubbliche e/o del rilascio del certificato di regolare esecuzione per le opere minori, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n.163/06 e del Titolo XII del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e ss.mm.ii.;
- l) attività di assistenza al tecnico nominato in qualità di "Collaudatore" delle opere pubbliche o di assistenza alla Commissione di collaudo;
- m) incarichi di rilievo topografico dei terreni, delle opere e delle strutture (rilievi celerimetrici, tipi di frazionamento, tipi mappali, etc. etc.), funzionali alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
- n) redazione di perizie e/o di stime funzionali alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;

- o) attività di studio geologico e/o geognostico dei terreni, qualora siano funzionali alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche;
- p) analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche etc. etc., qualora siano funzionali alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche;
- q) consulenze naturalistiche, botaniche, artistiche, storiche etc. etc., qualora siano funzionali alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche;
- r) qualsiasi altra attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici.

## **Art. 2**

### **Presupposti per l'affidamento degli incarichi relativi all'espletamento dei servizi tecnici oggetto del presente regolamento**

L'Ente valorizza al massimo le risorse tecnico/professionali al proprio interno.

Fermo restando il presupposto della carenza d'organico di personale tecnico ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della progettazione, debitamente certificata dal Responsabile Unico del Procedimento competente ai sensi dell'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n.163/'06, il Comune di Misano Adriatico può affidare a professionisti esterni all'Ente gli incarichi per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria indicati nel precedente Art. 1 e, in particolare, gli incarichi professionali per la redazione degli studi di fattibilità e dei documenti preliminari all'avvio della progettazione, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere pubbliche di competenza comunale, nonché per l'espletamento dei servizi relativi alle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ivi compresa la direzione dei lavori e la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al decreto legislativo 14/08/1996, n. 494 e ss.mm.ii., il tutto secondo quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di progettazione e realizzazione di opere pubbliche, secondo i criteri e con le modalità ivi indicate.

In tal caso, i relativi incarichi professionali possono essere affidati ai soggetti professionisti indicati nell'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e, in particolare:

- ai liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939, n. 1815 e ss.mm.ii., recante "*Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza*", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- alle società di professionisti di cui all'art. 90, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- alle società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- ai raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 dello stesso D.Lgs. n. 163/'06 e di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 554/'99, in quanto compatibile;
- ai consorzi stabili di società di professionisti di cui all'art. 90, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 ed ai consorzi stabili di società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 2, lettera b), del medesimo D.Lgs. n. 163/'06, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell'art. 36, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 163/'06. In ogni caso, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 163/'06. Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di

ingegneria si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui all'art. 253, comma 8, del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163.

In relazione ai servizi esterni di direzione dei lavori pubblici, qualora l'Ente non possa espletare al suo interno l'attività di direzione lavori (non possa, cioè, istituire al suo interno un Ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da suoi assistenti con qualifica di direttori operativi e/o di ispettori di cantiere) sussistendo i presupposti in precedenza citati di cui all'art. 90, comma 6, del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, i relativi incarichi professionali devono essere affidati, nell'ordine, ai seguenti soggetti secondo quanto previsto dall'art. 130 dello stesso D.Lgs. n. 163/'06:

- ad altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- al progettista esterno incaricato ai sensi dell'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/'06 (al soggetto professionista esterno all'Ente incaricato della progettazione, ricadente fra uno di quelli indicati nell'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), dello stesso D.Lgs. n. 163/'06);
- ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per l'affidamento degli incarichi di progettazione di lavori pubblici e che siano abilitati secondo la vigente normativa ad espletare i servizi di direzione lavori delle opere pubbliche di cui al D.Lgs. n.163/'06.

Qualora il soggetto progettista esterno all'Ente venga altresì incaricato della relativa direzione lavori dell'opera pubblica e, nel caso in cui il valore presunto delle attività di progettazione e di direzione lavori superi, complessivamente, la soglia di applicazione prescritta dalla Direttiva comunitaria in materia 2004/18/CE del 31/03/2004 e ss.mm.ii. (l'importo presunto dell'incarico professionale, cioè, sia pari o superiore all'importo di €. 211.000,00 ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/'06 o al diverso futuro importo revisionato della soglia UE per l'appalto dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 248 dello stesso D.Lgs. n. 163/'06), troverà applicazione l'art. 91, comma 6, del D.Lgs. n. 163/'06 e, quindi, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al suddetto progettista sarà consentito soltanto nel rispetto di entrambe le due condizioni di seguito indicate:

- quando l'incarico della progettazione sia derivato da una selezione ad evidenza pubblica previa pubblicazione di un bando di gara (o previa pubblicazione di un avviso di selezione);
- quando tale eventualità (affidamento diretto della direzione lavori al progettista incaricato) sia stata espressamente prevista da tale bando di gara (o da tale avviso di selezione).

In relazione ai servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per l'affidamento all'esterno dell'Ente della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e per i servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Responsabile del Settore STA competente alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale (beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06/07/2002, n.137*"), troveranno applicazione le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo IV, Capo II recante "*Contratti relativi ai beni culturali*", del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e le relative disposizioni attuative qualora approvate e, in particolare, gli artt. 202 e 203 di tale decreto legislativo, a cui si rimanda.

Gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento e/o alle attività del Responsabile del Settore STA competente alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento può anche non essere richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali (ad esclusione, quindi, delle attività di progettazione, direzione lavori e gestione della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. n. 494/'96 e ss.mm.ii.), possono essere affidati ai seguenti soggetti:

- a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza;

- ad istituti, enti o studi professionali che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare;
- alle Università o alle loro strutture organizzative interne individuate secondo il loro rispettivo ordinamento.

Per tali incarichi di supporto tecnico-amministrativo si applicheranno per analogia, per quanto compatibili, i principi contenuti nel presente regolamento.

Qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, il Comune di Misano Adriatico, quale stazione appaltante dei servizi in parola, procede alla selezione del progettista mediante concorso di progettazione o concorso di idee, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n.163/'06 e degli artt. da 99 a 110 dello stesso D.Lgs. n.163/'06, nonché degli artt. 58, 60, 61 e Allegato C del D.P.R. n. 554/'99 (secondo quanto indicato nei successivi Artt. 7 e 8), fatta salva la scelta di altra procedura, che deve essere debitamente motivata.

Gli incarichi professionali che hanno per oggetto prestazioni, per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

### **Art. 3**

#### **Requisiti di partecipazione alle procedure contrattuali e cause di esclusione**

I soggetti interessati all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria oggetto del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di abilitazione all'esercizio della professione (in funzione delle caratteristiche e della tipologia proprie del soggetto interessato ad ottenere l'incarico) prescritte:

- dall'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (requisiti di ordine generale di capacità giuridica);
- dall'art. 90, comma 7 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dagli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente (requisiti di ordine speciale di capacità professionale per gli appalti dei servizi tecnici di importo inferiore ad €. 211.000,00 al di sotto della soglia comunitaria UE);
- dall'art. 51 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (limiti di partecipazione alle gare);
- dall'art. 53 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (requisiti delle società di ingegneria);
- dall'art. 54 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (requisiti delle società di professionisti);
- dall'art. 66, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (requisiti di ordine speciale di capacità professionale e di capacità economico-finanziaria per gli appalti dei servizi tecnici di importo pari o superiore ad €. 211.000,00 oltre la soglia comunitaria UE);
- dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi tecnici oggetto del presente regolamento che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per coloro che intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, non possono ottenere l'affidamento dei servizi oggetto del presente regolamento i soggetti per i quali trovano applicazione le norme di seguito riportate, trattandosi di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici ovvero, di cause che configurano il divieto assoluto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. In particolare, non possono ottenere l'affidamento dei servizi e/o degli incarichi in parola coloro che si trovano in una delle condizioni qui di seguito indicate:

- i soggetti privi dei requisiti d'ordine generale indicati nella legge 12/03/1999, n. 68 recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, da accertare secondo le modalità indicate nell'art. 17 della stessa Legge n. 68/'99;
- i soggetti (società) a cui siano state comminate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29/09/2000, n. 300"*;

- i soggetti che siano incorsi, nei due anni precedenti alla data di attivazione del procedimento contrattuale nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "*Primi interventi per il rilancio dell'economia*" e che non abbiano ancora concluso il periodo di emersione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-bis, comma 14, della citata Legge n. 383/'01, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante "*Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*", convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266;
- i soggetti nei confronti dei quali sussista a proprio carico un procedimento o un provvedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di condanna ai sensi della legge 27/12/1956, n.1423 e ss.mm.ii. (anche nel caso di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla stessa legge n. 1423/'56 e ss.mm.ii., irrogate nei confronti di un proprio convivente), o nei confronti dei quali siano stati disposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi delle normative vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii., legge 19/03/1990, n. 55 e ss.mm.ii., etc. etc.), da accertare nelle forme e secondo le modalità previste dal D.P.R. 03/06/1998, n. 252 recante "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*";
- i soggetti nei confronti dei quali siano state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di servizi indette dalla Pubblica Amministrazione;
- i soggetti nei confronti dei quali esistono le forme di controllo e/o di collegamento previste dall'art. 2359 del codice civile con altri soggetti partecipanti alla stessa selezione pubblica o alla presentazione della candidatura nell'ambito dello stesso procedimento di individuazione del soggetto da incaricare.

L'assenza delle suddette cause di esclusione dovrà essere autodichiarata dai soggetti interessati nelle forme di legge (nel rispetto delle modalità e delle forme di rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà prescritte dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.) contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara informale per l'affidamento dei servizi oggetto del presente regolamento ovvero, contestualmente alla presentazione della domanda di inclusione nell'Elenco dei professionisti di cui al successivo Art. 6.

L'Ente può sempre procedere d'ufficio alla verifica di quanto dichiarato dai soggetti interessati ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dell'art. 48 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, al fine di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai soggetti stessi. Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere che sono state rilasciate false dichiarazioni o che sono stati prodotti falsi documenti, l'Ente provvederà a comunicare all'Autorità Giudiziaria i fatti emersi per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/'00 e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/'00.

#### **Art. 4**

##### **Affidamento dei servizi tecnici di importo pari o superiore ad € 100.000,00**

L'affidamento degli incarichi relativi ai servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria previsti dal presente regolamento di importo pari o superiore ad € 100.000,00 oneri contributivi obbligatori e fiscali esclusi avviene, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in conformità alla Parte II "Contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture nei settori ordinari" - Titolo I "Contratti di rilevanza comunitaria" e Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria" del Codice stesso e, per la parte normativa ancora compatibile al Codice dei contratti stesso, in conformità alle disposizioni contenute nel Titolo IV del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 recante "Regolamento di attuazione della legge 11/02/1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni" e, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento generale dei contratti pubblici previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 163/'06, negli Allegati "A" (Linee guida per l'applicazione del metodo del confronto a coppie) - "C" (Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione) - "D" (Modalità di selezione dei candidati da invitare a presentare offerta nelle procedure ristrette con importo pari o superiore ad €. 100.000,00 ed inferiore ad €. 211.000,00) - "E" (Criteri per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure con importo pari o superiore ad €.100.000,00 ed inferiore ad €.211.000,00 e nelle procedure con importo pari o superiore ad €. 211.000,00) - "F" (Modalità di selezione dei candidati da invitare a presentare offerta nelle procedure ristrette con importo pari o superiore ad €. 100.000,00 ed inferiore ad €. 211.000,00) - "G" (Scheda referenze professionali) - "H" (Classificazione dei servizi).

L'affidamento dei servizi tecnici relativi alla direzione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche avviene, altresì, in conformità a quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 91, comma 6, del D.Lgs. n. 163/'06, nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia (qualora, cioè, l'importo presunto dell'incarico professionale sia pari o superiore all'importo di €. 211.000,00 oneri contributivi obbligatori e fiscali esclusi ai sensi della vigente Direttiva comunitaria in materia n. 2004/18/CE del 31/03/2004 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/'06 ovvero, al diverso futuro importo revisionato della soglia UE per l'appalto dei servizi pubblici secondo quanto previsto dall'art. 248 dello stesso D.Lgs. n. 163/'06), l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista incaricato è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara pubblicato per l'affidamento della progettazione e, quindi, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al suddetto progettista sarà consentito soltanto nel rispetto di entrambe le due condizioni di seguito indicate:

- quando l'incarico della progettazione sia derivato da una selezione ad evidenza pubblica previa pubblicazione di un bando di gara (o previa pubblicazione di un avviso di selezione);
- quando tale eventualità (affidamento diretto della direzione lavori al progettista incaricato) sia stata espressamente prevista da tale bando di gara (o da tale avviso di selezione).

L'affidamento dei servizi tecnici viene effettuato a favore dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del "prezzo più basso" ovvero dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" secondo le procedure indicate nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.

## **Art. 5**

### **Affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore ad €. 100.000,00**

L'affidamento degli incarichi relativi ai servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria previsti dal presente regolamento di importo inferiore ad €. 100.000,00 oneri contributivi obbligatori e fiscali esclusi avviene, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 163/'06 (procedura negoziata con gara informale).

L'invito a gara informale è rivolto ad almeno n. 5 (cinque) soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per i servizi di importo stimato pari o superiore ad €. 20.000,00 ed inferiore ad €. 100.000,00 oneri contributivi obbligatori e fiscali esclusi, e secondo il combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del medesimo D.Lgs. n. 163/'06 (conformemente agli indirizzi operativi formulati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 4/2007 del 29/03/2007 recante "Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e della legge 04/08/2006, n. 248" e con la precedente Determinazione n.1/2006 del 19/01/2006 recante "Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro"), si stabilisce quanto segue:

**a) i servizi tecnici di importo pari o superiore ad €. 20.000,00 ed inferiore ad €. 100.000,00 oneri contributivi obbligatori e fiscali esclusi.**

Detti incarichi possono essere affidati, a cura del responsabile del procedimento, ad operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni economiche finanziarie e tecnico organizzative uguali a quelle previste per l'affidamento di contratti di pari importo mediante le procedure aperte, ristrette o negoziate con bando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara prevista dall'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163/'06, previa selezione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici da consultare dalla stazione appaltante (mediante gara informale) se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Per selezionare i professionisti da invitare alle procedure negoziate previste nel presente punto a) e per rispettare i suddetti principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il Settore Tecnico e Ambientale del Comune di Misano provvederà a formare un "**Elenco di professionisti**" che l'Ente realizzerà mediante la preventiva pubblicazione di un apposito **Avviso** (da pubblicare per n. 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente) nel quale si richiederà ai professionisti interessati all'iscrizione in tale Elenco di avanzare **istanza** ed allegare all'istanza stessa i **curriculum vitae e professionali** relativi alle prestazioni per le quali il professionista chiede di essere iscritto in Elenco.

Nel rispetto del criterio di rotazione e di avvicendamento, l'Amministrazione Comunale provvederà ad individuare almeno i n. 5 (cinque) soggetti tenendo conto del proprio curriculum in relazione alle specifiche esigenze del servizio da affidare, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

Qualora, nell'"Elenco dei professionisti" formato ai sensi del presente articolo, non fossero inclusi professionisti, società di progettazione o soggetti in possesso di particolari caratteristiche di qualificazione professionale da doversi utilizzare dall'Ente per l'espletamento di servizi tecnici necessari all'espletamento dell'attività istituzionale, il tecnico nominato Responsabile Unico del Procedimento ovvero il Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale dovrà preventivamente pubblicare un apposito avviso, secondo le modalità suindicate nel presente punto a), al fine di individuare almeno n. 5 (cinque) soggetti idonei da invitare a procedura negoziata, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

L'affidamento dei servizi tecnici viene effettuato a favore dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del "prezzo più basso" ovvero dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" secondo le procedure indicate nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.

**b) i servizi tecnici di importo inferiore ad €. 20.000,00 oneri contributivi obbligatori e fiscali esclusi.**

Detti servizi vengono ricompresi nel Titolo VII "Lavori e servizi in economia" del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 10/06/1992 e ss.mm.ii. e, in particolare, negli articoli da 49 a 55 del regolamento stesso, trattandosi, in via generale, di affidamenti in economia di servizi tecnici

attinenti all'architettura e all'ingegneria in conformità agli indirizzi operativi formulati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 4/2007 del 29/03/2007.

I servizi tecnici di importo inferiore ad €. 20.000,00 oneri contributivi obbligatori e fiscali esclusi, possono essere, pertanto, affidati direttamente dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/'06 (mediante procedura negoziata diretta con un singolo operatore economico, con il quale il Responsabile del Procedimento o il Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale va direttamente a contrattare il ribasso sulle vigenti tariffe professionali senza più limite massimo di ribasso applicabile ai sensi di quanto indicato nel successivo Art. 6 ovvero, va direttamente a contrattare il compenso forfetario o a vacanza dovuto per la prestazione dovuta secondo quanto indicato nel successivo Art. 6.

Potrà, inoltre, per i servizi inclusi nel presente punto b), essere attribuito direttamente l'incarico a "giovani professionisti" (per giovane professionista si intende colui che risulti abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione che la stazione appaltante utilizza per l'individuazione del soggetto o i soggetti da incaricare, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. 21/12/1999, n. 554).

Si applicano, altresì, le restanti disposizioni del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. compatibili con l'importo dei servizi oggetto di affidamento.

## **Art. 6**

### **Abrogazione dei minimi tariffari e determinazione dei corrispettivi**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 04/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248 (cd. "Decreto Bersani" sulle liberalizzazioni), dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 223/'06 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero-professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

In particolare, in conformità agli indirizzi operativi formulati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 4 del 29/03/2007 recante "Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e della legge 04/08/2006, n. 248" devono ritenersi abrogati, dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 223/'06, anche i minimi tariffari relativi agli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria inclusi nel presente regolamento. In tal modo, risulta altresì abrogato il comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 02/03/1989, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/1989, n. 155 che consentiva di ribassare i corrispettivi minimi tariffari nella misura massima del 20% (il ribasso che gli operatori economici potranno offrire per l'affidamento dei servizi inclusi nel presente regolamento potrà superare tale misura del 20% dell'importo del corrispettivo posto a base di gara e dovrà riguardare l'intero importo della prestazione dato dalla quota onorario più la quota rimborso spese e non più come in vigore della previgente normativa, alla sola quota relativa al rimborso spese).

Per la determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi di ingegneria ed architettura inclusi nel presente regolamento, si potrà legittimamente determinare il corrispettivo da porre a base di gara o a base di procedura negoziata per l'affidamento utilizzando i criteri del vigente D.M. 04/04/2001 recante "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11/02/1994, n. 109, e successive modifiche" o delle future disposizioni che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, dovesse determinare ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 163/'06, sul quale gli operatori economici interessati potranno offrire il ribasso ritenuto dagli stessi più opportuno (senza alcun limite massimo prefissato dalla legge), fatte salve le procedure in capo alla stazione appaltante di verificare la congruità delle

offerte presentate e/o di escludere in modo automatico le offerte presentate applicando i criteri previsti nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., così come altresì indicato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella citata Determinazione n. 4 del 29/03/2007.

## **Art. 7**

### **Convenzione/Lettera di incarico**

La convenzione d'incarico dovrà prevedere le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione, a discrezione del competente Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale del Comune di Misano Adriatico e/o del Responsabile Unico del Procedimento:

- a) specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;
- b) specificare il corrispettivo dovuto, nel rispetto di quanto indicato al precedente Art. 6;
- c) sconti da applicare sull'eventuale corrispettivo posto a base di gara determinato dalla stazione appaltante, nel rispetto di quanto indicato al precedente Art. 6;
- d) qualora dovute, previsione delle Garanzie Assicurative previste dalla normative vigenti (art. 111 del D.Lgs. n.163/'06 - D.M. 12/03/2004, n. 123): a tal fine, si specifica che il competente Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale del Comune di Misano Adriatico e/o il Responsabile Unico del Procedimento del lavoro pubblico da realizzare potrà prescindere dal richiedere al progettista la presentazione della polizza assicurativa prevista dalle citate norme qualora si tratti di opere da eseguire in economia (da affidare mediante cottimo) ovvero, qualora si tratti di progettazione con importo stimato dei lavori posti a base di gara inferiore ad €.50.000,00, fatto salvo il potere in capo alle stesse figure della stazione appaltante di prescrivere comunque al progettista la presentazione della polizza assicurativa in parola qualora vi siano ragioni tecniche che consiglino o facciano presumere la necessità di tale adempimento;
- e) previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi nell'espletamento dei servizi;
- f) previsione di clausole risolutive espresse;
- g) applicazione della clausola arbitrale ovvero, disapplicazione della stessa clausola (in tal caso, con l'indicazione del Tribunale di Rimini quale Foro esclusivamente competente per il giudizio in caso di controversie da dirimere tra le parti);
- h) obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- i) clausole riferite alla specificità della prestazione.

Si specifica che:

- per incarichi di importo pari o superiore ad €. 20.000,00, I.V.A. ed oneri obbligatori esclusi, si procederà alla stipula della convenzione di incarico che preveda le suddette condizioni di contratto;
- per incarichi di importo inferiore ad €. 20.000,00, I.V.A. ed oneri obbligatori esclusi, si potrà procedere all'affidamento del servizio con una lettera d'incarico sottoscritta, per accettazione, dal professionista incaricato. Tale lettera d'incarico dovrà contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali sopra indicati per le convenzioni relative ad incarichi di importo pari o superiore ad €. 20.000,00.

## **Art. 8**

### **Concorso di idee e concorso di progettazione**

Ai sensi dell'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 163/'06, si dovrà valutare in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di idee o del concorso di progettazione quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico.

I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura,

dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

I “concorsi di idee” sono finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

Alle suddette procedure concorsuali si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e, in particolare, gli articoli da 99 a 110, ai quali si rimanda, nonché ove compatibili, gli artt. 58, 60, 61 e Allegato C del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.

Il progetto, l'elaborato o la soluzione premiata, diventa di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 9**

##### **Riserva di non procedere con l'affidamento degli incarichi**

L'Amministrazione Comunale si riserva di non affidare i servizi previsti dal presente regolamento e ciò anche dopo che sia avvenuta la pubblicazione degli avvisi e/o dei bandi previsti dal presente regolamento, qualora per qualsiasi ragione si rendesse possibile procedere all’espletamento di tali servizi con personale dell’Ufficio Tecnico della stazione appaltante o degli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori di cui all’art. 90, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, ovvero degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 90, comma 1, lett. c), dello stesso D.Lgs. n.163/’06, e, per quanto concerne la direzione dei lavori, dagli uffici delle altre amministrazioni pubbliche con le quali sia stata previamente stipulata un’apposita intesa o convenzione ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall’art. 130 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.

#### **Art. 10**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di opere pubbliche e, in particolare, alle disposizioni del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni, delle direttive e regolamenti europei vigenti in materia di affidamento di servizi pubblici in ambito UE e delle relative norme di recepimento nell’ordinamento nazionale.